

**REGOLAMENTO (CE) N. 1682/94 DELLA COMMISSIONE,  
dell'11 luglio 1994**

**relativo alle dichiarazioni delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, presentate nel quadro delle azioni comuni di cui ai regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82, (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, gli Stati membri presentano le previsioni delle spese annuali e una domanda di contributo per i regolamenti e le direttive ivi citati;

considerando che, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per le regioni non interessate dall'obiettivo n. 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93<sup>(4)</sup>, gli Stati membri comunicano le previsioni delle spese separando le indicazioni relative alle zone dell'obiettivo n. 5b, parimenti definito all'articolo 1 del predetto regolamento, dalle indicazioni relative al resto del territorio;

considerando che l'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 dispone che, per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, le previsioni delle spese devono essere incluse nei documenti riguardanti la programmazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91, il pagamento del contributo viene effettuato a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e conformemente al disposto del suddetto articolo 33, paragrafo 1;

considerando che l'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 prevede inoltre la possibilità di effettuare il pagamento del contributo sotto forma di rimborso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nei casi in cui le azioni comuni di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 vengono attuate sulla base di una decisione di contributo riguardante esclusivamente tali azioni, le dichiarazioni delle spese previste all'articolo 33, paragrafo 1 del medesimo regolamento devono essere compilate secondo la tabella di cui all'allegato I.

2. Nelle zone interessate dall'obiettivo n. 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e nei casi in cui le azioni comuni vengono attuate sulla base di una decisione di contributo riguardante anche altre misure, le relative spese devono essere incluse nelle dichiarazioni delle spese attinenti alla suddetta decisione di contributo. Tuttavia, il pagamento del saldo o del rimborso a titolo di contributo del FEAOG per le azioni comuni nelle zone interessate dall'obiettivo n. 1 è subordinato alla presentazione del modulo di cui all'allegato II.

3. Per il pagamento del saldo o del rimborso, gli allegati I e II sono completati dalla presentazione dei moduli che figurano nei regolamenti e nelle decisioni della Commissione relativi all'attuazione amministrativa e finanziaria di ciascuna delle azioni comuni, segnatamente, per i regolamenti o le direttive del Consiglio seguenti:

- regolamento (CEE) n. 2328/91: decisione 92/522/CEE<sup>(7)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1035/72: regolamento (CEE) n. 2589/85<sup>(8)</sup> e decisione 91/229/CEE<sup>(9)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1360/78: decisione 81/524/CEE<sup>(10)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 389/82: decisione 83/465/CEE<sup>(11)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1696/71: regolamento (CEE) n. 1084/79<sup>(12)</sup>,
- direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE: decisione 74/581/CEE<sup>(13)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU n. L 329 del 16. 11. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 247 del 14. 9. 1985, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 35.

<sup>(10)</sup> GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 6.

<sup>(11)</sup> GU n. L 255 del 15. 9. 1983, pag. 17.

<sup>(12)</sup> GU n. L 135 del 16. 6. 1979, pag. 57.

<sup>(13)</sup> GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.